

ritiene essere sottostante ad essi e dal quale si ritiene che l'inquinamento della falda prosegua, per dilavamento.

L'anzidetto procedimento penale versa nella fase di chiusura delle indagini (proc. pen. n.ro 5019/2018 R.G.), come ha riferito il procuratore della Repubblica, nel corso della sua audizione del 20 luglio 2020 e ne è stata disposta la riunione al procedimento storico n. 1943/16 R.G., concernente – come si è già detto – i reati di avvelenamento delle acque di falda e superficiali (articolo 439 c.p.) e di disastro ambientale doloso (articolo 434 c.p.), fino all'anno 2013.

In effetti, la procura della Repubblica in Vicenza ha chiesto nell'udienza preliminare del 30 novembre 2020 il rinvio a giudizio di otto imputati, tutti *ex* dirigenti della Miteni, accusati di aver immesso, tra il 2013 e il 2017, nelle acque sotterranee i rifiuti pericolosi contenenti GenX e cC_6O_4 , posto che con tali condotte avevano provocato un deterioramento « *significativo e misurabile* » delle acque di falda, come accertato dalla consulenza eseguita.

All'esito dell'udienza del 22 marzo 2021, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza ha disposto la riunione di questi due procedimenti penali e ha rinviato il procedimento all'udienza del 26 aprile 2021 (doc. 820/1 e doc. 820/2).

Nel procedimento penale n. 5019/2018 R.G. vengono contestati agli imputati anche i reati fallimentari, oltre al reato di inquinamento ambientale, di cui all'articolo 452-*bis* c.p., per l'uso del GenX e del cC_6O_4 e al reato di cui al reato contravvenzionale, di cui all'articolo 256, comma 2, del TUA.

Invero, la procura della Repubblica, dopo la dichiarazione di fallimento della società, ha contestato il reato di bancarotta, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, numero 1 e 2, legge fallimentare, per aver causato ovvero aggravato il dissesto per falso in bilancio ovvero con operazioni dolose, con riferimento alle condotte tenute dalla *governance*.

Sul punto – come ha riferito il procuratore della Repubblica, facente funzione in Vicenza – è stata fatta una consulenza affidata all'ordinario di economia aziendale dell'Università de L'Aquila, prof. Michele Pisani, il quale ha provveduto a classificare i bilanci alla luce delle passività ambientali note e mai iscritte dalla *governance* dei bilanci Miteni.

In particolare, le immobilizzazioni materiali iscritte nei bilanci dalla Miteni ovvero quelle degli immobili sono state sempre contabilizzate a valori molto elevati, che si sono rivelati inesistenti.

Tale fatto è aggravato dalla circostanza che gli amministratori della società hanno valorizzato gli immobili industriali a garanzia dei finanziamenti bancari, quindi, hanno appesantito la posizione finanziaria della società, valorizzando in bilancio – anche con perizie depositate presso gli istituti di credito – questi immobili su valori totalmente lontani da quelli reali. Tanto più nella consapevolezza della sostanziale nullità dei valori degli immobili iscritti, a causa dell'inquinamento della falda e dei terreni sottostanti.

Infine, altro procedimento penale, iscritto al n. 9628/2019 R.G., mod. 21 (registro persone note) è quello che ha fatto seguito a querele ed esposti pervenuti dalle maestranze Miteni e dal sindacato. È stata così impiantata un'indagine relativa a lesioni personali e ad eventuali

decessi derivanti dall'inosservanza delle norme di prevenzione dell'infortunistica sul lavoro.

Si tratta di un procedimento penale nei confronti di 19 persone – identificate quali responsabili di condotte commissive o omissive, a seconda dei casi – per delitti in materia di lesioni colpose conseguenti all'inosservanza e alla violazione di misure di prevenzione sugli infortuni di lavoro (articolo 590, comma 3, del Codice penale) e **per delitti di omicidio colposo di tre lavoratori della Miteni deceduti**, connessi anch'essi a violazioni in materia di prevenzione sugli infortuni di lavoro (articolo 589, comma 2, del Codice penale).

Il procedimento è ancora in fase di indagini e sono state acquisite una serie di documentazioni e di studi che hanno riguardato l'area di interesse, ma ancora è in corso l'attività. Comunque, le persone che hanno effettivamente presentato un esposto o una querela « *sono molto poche* », come ha riferito testualmente la dott.ssa Canova, precisando sul punto che si tratta di una decina di persone che hanno lamentato genericamente il fatto di avere lavorato presso Miteni, senza indicare un'attuale patologia oppure hanno indicato di avere una ipercolesterolemia.

L'attenzione degli inquirenti si sta dirigendo verso tutte le problematiche che derivano dagli studi epidemiologici che sono in corso da parte della Regione e che hanno anche riguardato specificamente il panorama dei lavoratori di Miteni, però qui ancora si è in una fase di studio delle risultanze scientifiche.

In realtà, di fronte alle risultanze scientifiche, si tratta di comprendere se si possono o meno ipotizzare posizioni di garanzia specifiche rispetto a un evento dannoso, come la malattia che si è manifestata nel lavoratore (cfr. *resoconto audizione del 22 luglio 2020 della dott.ssa Orietta Canova, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Vicenza*).

Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei 128 lavoratori della Miteni, al momento della cessazione dell'attività lavorativa, quando è sopraggiunta la dichiarazione di fallimento della società.

10. Il decreto che dispone il giudizio.

Infine, con decreto in data 26 aprile 2021, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza – all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 4230/2019 R.G. G.I.P. – ha disposto il rinvio a giudizio, davanti alla corte d'assise del tribunale di Vicenza, per l'udienza del 1° luglio 2021, di tutti gli imputati (HOSODA Maki + 15) per il disastro ambientale della Miteni Spa di Trissino.

La Corte, davanti alla quale il processo si è radicato, ha disposto da ultimo il rinvio all'udienza dell'11 novembre 2021, nella quale si è pronunciata sulle questioni preliminari sollevate dalle difese, rigettando le richieste di esclusione dal processo dei responsabili civili, Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors ICIG e stabilendo il calendario delle prossime udienze (doc. 978/2).

Le condotte contestate agli imputati con il suddetto decreto che dispone il giudizio (doc. 863/2) sono le seguenti:

1. concorrevano a cagionare, mediante poste in essere in tempi diversi e anche indipendentemente l'una dall'altra, l'avvelenamento

delle acque destinate all'alimentazione umana, in particolare, della falda acquifera insistente nel sottosuolo del sito industriale, nonché delle acque superficiali circostanti comunque destinate al consumo, dopo che erano stati dispersi nel suolo e sottosuolo del sito vari composti chimici tra cui anche e soprattutto composti caratteristici della produzione di RiMar-Miteni: tutto ciò a causa sia dell'interramento di rifiuti e di scarti di lavorazione, sia delle carenti modalità adottate per lo smaltimento dei residui di lavorazione, sia della carente tenuta degli impianti, nonostante tali situazioni fossero state ripetutamente rilevate negli studi ambientali commissionati da Miteni ai propri consulenti (Ecodeco, Ingeo e Erm Italia) i quali avevano posto in evidenza la significativa presenza nelle matrici suolo e acque dei composti BTF, alluminio, ferro, manganese, dicloropropano, cloroformio, tetracloroetilene, tricloroetilene e di PFAS. In Trissino nei periodi per ciascuno degli imputati indicati e, comunque, sino al 23/7/2013 (articoli 110, 112, 439 Codice penale);

2. concorrevano a cagionare un disastro ambientale che coinvolgeva le acque superficiali poste in prossimità del sito Miteni e la falda acquifera sottostante con propagazione del plume contaminante su un'area che copre le province di Vicenza, Verona e Padova. Disastro dal quale derivava un pericolo per la pubblica incolumità consistito, in particolare, in un elevato bioaccumulo dei contaminanti PFAS-PFOA nella popolazione esposta (con valori sierici rilevati ampiamente superiori ai cd. valori obiettivo di esposizione interna), con conseguente aumentata incidenza di effetti sanitari indesiderati, quali l'aumento di livello del colesterolo nel siero umano. Si tratta di reati consumati in Trissino nei periodi per ciascuno degli imputati indicati e comunque sino al 23/7/2013 (articoli 110, 112, 434 codice penale);

3. cagionavano una compromissione ovvero un deterioramento significativo e misurabile delle acque sotterranee insistenti sotto il sito industriale di Miteni Spa, immettendovi le sostanze Gen-X e cC_6O_4 , che successivamente si propagavano nei territori circostanti diffondendosi in un'area non inferiore a 26 km quadrati per il composto Gen- X e non inferiore a 75 km quadrati per il composto $cC604$. Reati consumati in Trissino, dal 29 maggio 2015 sino al fallimento dichiarato in data 9 novembre 2018 (articoli 110, 552 *bis* codice penale);

4. in concorso tra loro e nelle diverse qualifiche ricoperte, ponevano in essere in tempi diversi, anche indipendentemente l'uno dall'altro, commettendo fatti rilevanti *ex* articolo 2621 del Codice civile (false comunicazioni sociali) e con operazioni dolose, cagionavano e comunque aggravavano il dissesto della società Miteni Spa, dichiarata poi fallita dal tribunale di Vicenza in data 9 novembre 2018. In particolare, gli imputati proseguivano nella propria attività industriale, nonostante la consapevolezza, realizzata almeno dall'anno 2009, dello stato di compromissione del sito aziendale in Trissino e dell'inquinamento ambientale in essere (conseguente in via principale alle sostanze c.d. PFAS prodotte dall'azienda) e nonostante il fatto che Miteni Spa presentasse un patrimonio netto sostanzialmente negativo, almeno a partire dall'anno 2010, in ragione delle passività ambientali non iscritte – degli oneri di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza – collegate al riscontrato inquinamento del sito da valoriz-

zarsi già al 2009, per un importo non inferiore ai 17,5 milioni di euro, omettendo di svalutare immobili e terreni, afferenti al sito che viceversa, avevano nella realtà un valore nullo. Con l'aggravamento del dissesto, consistito: **A**) nell'incremento (sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, stante la degradazione a chirografo dei crediti ipotecari in essere) dell'esposizione debitoria verso gli istituti di credito; **B**) nell'incremento del *quantum* dell'obbligazione risarcitoria derivante dall'inquinamento ambientale perpetrato negli anni, nonostante la consapevolezza dell'aggravarsi della contaminazione del sito, delle acque di falda e di quelle superficiali, a seguito dello sversamento in ambiente di più sostanze chimiche nocive oggetto di produzione e delle condotte omissive sopra descritte; **C**) nell'incremento del passivo stante il risultato costantemente negativo registrato dalla società dal 2010 al 2017 – con perdite maturate nel periodo considerato per complessivi euro 14.923.807,00 – a seguito della prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante un patrimonio netto di fatto negativo sin dal 2010. Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta (articoli 110 Codice penale, 219 comma 2 n.1 e 223, comma 2 n. 1 e 2 legge fallimentare).

Reati consumati in Vicenza, alla data del fallimento Miteni Spa (9 novembre 2018).

A titolo di responsabilità civile, sono stati citati i seguenti soggetti:

1- Mitsubishi Corporation Inc., con sede legale in 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086 (Giappone), nella persona di Yoshiaki Takahama, nato in Giappone il 23 luglio 1968 quale legale rappresentante *pro tempore*;

2- International Chemical Invctors S.E. (ICIG), con sede in 2°, Rue des Capucins, L-1313 Lussemburgo, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Si sono costituiti parti civili n. 229 soggetti, tra i quali il Ministero della Transizione ecologica, il Ministero della Salute, la Regione Veneto e il Comune di Trissino e i Comuni compresi nella « zona rossa », la Provincia di Vicenza, l'Ulss di Vicenza, Padova e Verona, le associazioni ambientaliste, le associazioni sindacali.

Alla prima udienza tenutasi il 1° luglio 2021 davanti alla corte d'assise di Vicenza si sono aggiunte altre 89 parti civili, che fanno salire il numero complessivo delle parti civili costituite a n. 318 e l'udienza di costituzione delle parti è destinata a concludersi all'udienza dell'11 novembre 2021.

Infine, a proposito del danno ambientale causato dalla Miteni, va detto che il Direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Alessandro Bratti, ha riferito nel corso della sua audizione del 25 giugno 2019 che il proprio istituto aveva calcolato in circa 80 milioni di euro il danno ambientale cagionato dalla Miteni, oggetto solo di una prima stima relativa solo a questioni abbastanza specifiche, con riferimento a una progettualità che era stata posta e concordata tra la regione Veneto e l'ex Ministero dell'Ambiente.

11. Il fallimento della società Miteni.

Il curatore del fallimento Miteni – dichiarato dal tribunale di Vicenza con sentenza in data 9 novembre 2018 – dott. Domenico De Rosa, nella relazione pervenuta in data 1° luglio 2019 (doc. 234/1) e nella successiva audizione in data 11 luglio 2019, ha riferito:

1) che il capitale della società Miteni, dichiarata fallita dal tribunale di Vicenza in data 9 novembre 2018, è interamente posseduto dalla ICI Italia 3 Holding srl, a sua volta posseduta dalla ICE SE, con sede in Lussemburgo, che controlla oltre 90 società nel settore della chimica;

2) che, nonostante le attività anche finanziarie fossero adeguate per una liquidazione volontaria, la società Miteni aveva richiesto il proprio fallimento, rinunciando alla domanda di concordato preventivo che aveva già depositato, non essendo in grado di sopportare gli oneri derivanti dalla bonifica del sito, calcolati dalla stessa società molto prudenzialmente nella somma di euro 30 milioni – in un ipotetico fondo rischi da iscrivere nel proprio bilancio – oltre a quelli rinvenuti dalle richieste di risarcimento danni dei soggetti danneggiati;

3) che, alla data del fallimento, all'interno del sito industriale allo stato erano presenti: n. 34 piezometri, che venivano utilizzati per il monitoraggio della falda acquifera, n. 33 pozzi/piezometri, che erano allestiti con pompa ad uso barriera idraulica, mentre n. 8 piezometri erano stati posizionati all'esterno dello stabilimento e venivano utilizzati per il monitoraggio della falda;

4) che erano in corso di realizzazione altri piezometri e, infatti, ad oggi ne risultano realizzati 90;

5) che, su autorizzazione del giudice delegato, la curatela non aveva acquisito all'attivo del fallimento l'area, i fabbricati e gli impianti funzionali ai presidi ambientali, sul presupposto che tali beni non avevano alcun valore di mercato, in quanto l'eventuale acquirente avrebbe dovuto farsi carico degli oneri di bonifica, una volta che questi fossero stati quantificati, sopportando nel frattempo i costi per l'implementazione, la gestione della barriera idraulica e il cambio dei filtri a carboni attivi necessari per la depurazione delle acque emunte, complessivamente, pari a circa euro 150.000,00 mensili (1.800.000,00 annuale);

6) che, di conseguenza, i beni anzidetti erano rimasti nella disponibilità della stessa società fallita Miteni, il cui consiglio di amministrazione, in data 11 aprile 2019, li aveva promessi in vendita e quindi, effettivamente consegnati, con verbale in data 10 giugno 2019, alla « ICI Italia 3 Holding srl », nella sua qualità di socio unico della stessa Miteni;

7) che la ICI Italia 3 Holding srl si era dichiarata disponibile a procedere a proprie spese, in qualità di soggetto non responsabile della contaminazione (dunque, senza assunzione di responsabilità del danno ambientale), alla gestione e al potenziamento della barriera idraulica;

8) che la ICI Italia 3 Holding srl, nei mesi di maggio/giugno 2019, aveva appaltato i relativi a una società terza, la Aecom Urs Italia Spa,

la società di ingegneria multinazionale, incaricata anche di eseguire una revisione dell'impiantistica;

9) che, pertanto, a partire dal 10 giugno 2019, la prosecuzione dell'attività di depurazione delle acque non era più a carico della curatela, bensì a carico della ICI Italia 3 Holding srl;

10) che tutti gli impianti e i macchinari non funzionali al presidio ambientale erano stati venduti, al prezzo di 4.6 milioni di euro, in favore dell'unica società che aveva partecipato alla relativa gara di vendita, la « Viva Life Sciences Private Limited », con sede in Mumbai (India), la quale si era impegnata allo smontaggio e all'asporto dei beni anzidetti e al pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito nel termine di 18 mesi dall'acquisto, cioè, entro il mese di dicembre 2020;

11) che, allo stato, i crediti ammessi al passivo del fallimento ammontavano, complessivamente, ad euro 7.615.074,14, ma che l'importo anzidetto era destinato ad aumentare sensibilmente a seguito di altre domande di ammissione al passivo del fallimento, che stavano pervenendo;

12) che non erano stati ammessi al passivo del fallimento i crediti più rilevanti vantati dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Veneto e da altri Enti pubblici, del complessivo importo di euro 150 milioni;

13) che la Regione Veneto si era opposta al provvedimento di esclusione dallo stato passivo del fallimento, mentre il Ministero dell'Ambiente aveva fatto acquiescenza al suddetto provvedimento di esclusione.

Inoltre, dalla relazione del curatore Domenico De Rosa, *ex* articolo 33 legge fallimentare del 17 settembre 2019 (**doc. 328/2**), risulta che l'attivo realizzato a tale data era pari ad euro 12.280.737 ed era costituito: per l'importo di euro 2.639.640,00 da liquidità rinvenuta all'atto della dichiarazione di fallimento; per euro 3.823.983,00, per crediti incassati nel giro di qualche mese dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta come si è detto in data 9 novembre 2018; per euro 965.364,00 per merci vendute e per euro 4.600.000,00, dal prezzo della vendita di impianti e macchinari alla società indiana (per un totale complessivo di circa 12 milioni di euro).

I crediti ammessi al passivo sono pari ad euro 10.853.714, a cui vanno aggiunti i risarcimenti per danni ambientali, calcolati dall'ISPRA in almeno 80 milioni di euro, per Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente (ora della Transizione ecologica), oltre a quelli delle costituite parti civili nel procedimento penale davanti alla corte d'assise di Vicenza.

I consulenti della ICI 3 hanno dichiarato nel corso della loro audizione del 28 gennaio 2020 che i costi stimati per realizzare le opere, i presidi o rafforzare la barriera idraulica erano pari a 4,2 milioni di euro, a cui dovevano aggiungersi il costo della gestione della stessa barriera idraulica di euro 1,250 per anno, con durata quinquennale. In totale, si tratta di costi pari a 10 milioni di euro, totalmente a carico della stessa società ICI 3.

12. Stato di smontaggio degli impianti venduti alla società Viva Life Science Private Limited.

La descrizione e la relativa programmazione dell'attività di *decommissioning* degli impianti presenti nel sito *ex* Miteni di Trissino è stata formalizzata per la prima volta con nota della società Viva Science Life Private Limited (da qui in poi VIVA) in data 11 ottobre 2019. In tale nota si prevedeva la conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2020 (cfr. relazione ARPAV del 7 dicembre 2020 in doc. 737/2).

Il predetto termine è stato poi prorogato al 2021 e poi al 2022 per le note vicende legate alla pandemia.

Lo stato delle autorizzazioni delle AIA (autorizzazione integrata ambientale) ha avuto un'evoluzione.

Infatti, la determina dirigenziale della provincia di Vicenza n. 578 del 29 aprile 2021, dopo aver richiamato l'AIA rilasciata dalla Regione Veneto, in data 30 luglio 2014, con provvedimento n. 59/2014 (**doc. 932/2 e doc. 893/2, pagina 82**), ridefinisce il quadro dei provvedimenti autorizzativi e dà atto del fatto che due e non più tre sono i soggetti giuridici impegnati nelle operazioni legate al *decommissioning*: il primo, è la società ICI 3 Italia, alla quale è imputata la gestione della barriera idraulica, del depuratore aziendale e degli scarichi idrici; il secondo soggetto è la società VIVA, a cui l'AIA provinciale attribuisce la gestione degli impianti di processo e delle emissioni in atmosfera (**doc. 937/2, ultimo documento**).

Invero, il curatore del fallimento Miteni, che era stato uno dei tre soggetti di riferimento (ICI 3 e VIVA) dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Vicenza, non lo era più ed è stato estromesso dall'AIA, avendo concluso l'attività per cui era in precedenza compreso nell'AIA, ovvero la detenzione dei prodotti chimici e dei rifiuti presenti nel sito, all'atto in cui era subentrato il fallimento (AIA di cui alla determina della Provincia di Vicenza n. 1883 del 16 dicembre 2019 in **doc. 937/2, secondo documento**).

Sul punto, va ricordato che con legge regionale n. 4 del 2016 è stata delegata alla Provincia la competenza nel rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle aziende chimiche, quale quella di specie, e quindi, nel caso di specie, la Provincia di Vicenza, nel cui territorio si trova il sito della Miteni, ha competenza nel rilascio dell'AIA.

Questi prodotti chimici sono stati già smaltiti dal curatore del fallimento. Inizialmente, presso la Miteni vi erano circa mille tonnellate di prodotti chimici e di 300 tonnellate di rifiuti. Fatto sta che i prodotti chimici sono stati venduti e sono quasi tutti portati fuori dallo stabilimento e mentre i rifiuti sono stati smaltiti.

La situazione sul sito *ex* Miteni di Trissino e i problemi d'inquinamento PFAS collegati sono da ricondurre a due diversi aspetti e filoni. Il primo riguarda il *decommissioning* degli impianti, quindi la rimozione degli impianti – che occupano complessivamente un'area di circa due ettari, all'interno dell'azienda – con il loro contenuto di sostanze inquinanti ed è una fase preliminare rispetto a quella della successiva bonifica vera e propria dell'area, in particolare della matrice suoli, che allo stato sono ampiamente coperti dagli impianti. Il secondo filone riguarda la messa in sicurezza operativa e la bonifica vera e

propria dell'area (cfr. *resoconto dell'audizione di Luca Marchesi, Commissario straordinario di Arpa Veneto del 20 maggio 2021*).

La programmazione delle attività prevedeva che avessero inizio a partire dal lato Nord del sito, procedendo verso il lato Sud dando priorità agli impianti produttivi siti sulla dorsale Est, al fine anche di garantire l'allineamento con il cronoprogramma delle attività correlate con il progetto di messa in sicurezza operativa, con particolare riferimento alla realizzazione dell'intervento di confinamento « palanco-lato ».

L'attività di *decommissioning* programmata consiste sostanzialmente in 6 attività consequenziali:

1. Disconnessione delle apparecchiature elettriche;
2. Svuotamento di eventuali liquidi presenti all'interno di serbatoi, apparecchiature di processo e tubazioni;
3. Disconnessione della strumentazione a servizio delle apparecchiature di processo;
4. Rimozione dei cavi elettrici;
5. Rimozione dei serbatoi;
6. Rimozione delle apparecchiature di processo e dei serbatoi.

Tecnicamente lo smontaggio delle apparecchiature verrà preceduto dalla creazione di confinamenti fisici dei reparti produttivi, atti ad evitare qualsiasi forma di emissione diffusa durante la fase di allontanamento dei prodotti chimici dagli impianti. Le zone confinate saranno realizzate con teli plastici e al loro interno sarà destinata una zona per la vestizione e la decontaminazione del personale. Tutto il sistema verrà mantenuto in depressione da estrattori di aria che invieranno l'aria estratta ad un sistema di abbattimento appositamente progettato e da qui verso specifici camini. Verrà garantito anche un monitoraggio dell'aria ambiente lungo il perimetro dello stabilimento.

VIVA ha commissionato tali attività a tre aziende, due con sede in Italia, una con sede in Polonia.

Il prolungamento dell'attuale stato di emergenza epidemiologica ha comportato un generale rallentamento del *decommissioning*, correlato anche con la necessità della presenza di personale della società VIVA che ha sede in India e della società aggiudicatrice delle attività di rimozione delle apparecchiature che ha sede in Polonia, che avrebbero dovuto avere inizio nella settimana 39/2020 (21- 27/09/2020).

Con un'ultima relazione del 21 ottobre 2021 (doc. 964/2), il Direttore generale dell'Arpa Veneto, Loris Tomiato, ha comunicato a questa Commissione di inchiesta che le attività di *decommissioning* hanno subito un considerevole ritardo a causa della pandemia da Covid 19, in quanto la ditta indiana VIVA, assegnataria degli impianti, non ha potuto far arrivare in Italia proprio personale proveniente dall'India, paese di destino finale degli impianti. La presenza del personale dall'India si rende necessaria per completare le attività di *scanning* degli impianti al fine di poterli rimontare nel luogo di destinazione.

Solo a fine settembre 2021 sono stati assegnati i primi visti dall'ambasciata italiana al personale indiano di VIVA, che quindi – con

il rispetto delle norme anti Covid imposte – a partire dal mese di ottobre 2021 sta giungendo in Italia.

In data 20/10/2021 con nota prot. ARPAV 94551 la ditta VIVA ha ufficializzato un nuovo cronoprogramma delle attività di *decommissioning*.

In sintesi, conclude la relazione dell'ARPA sopra richiamata – sempre che tutto il personale necessario dall'India riesca ad arrivare in Italia – il cronoprogramma della società VIVA prevede la conclusione delle attività di *decommissioning* entro il mese di dicembre 2022.

Infine, con nota in data 19 ottobre 2021 (doc. 964/3), VIVA ha rappresentato una stima in percentuale dello stato di avanzamento dei lavori in corso:

percentuale di scollegamento elettrico di tutte le attrezzature e apparecchiature: 75 per cento;

percentuale di drenaggio di tutti gli impianti: 68 per cento;

percentuale di smontaggio di tutti gli impianti: 30 per cento.

Relativamente alla spedizione alla spedizione degli impianti e delle attrezzature già smantellate, la società VIVA, con la nota anzidetta, ha comunicato che sono state già effettuate due spedizioni presso il nuovo sito industriale indiano, per un totale di 18 containers e che è in corso una terza spedizione di 10 containers già pronti e in attesa del completamento dell'*iter* amministrativo per l'esportazione.

13. Situazione dei terreni posti al di sotto degli impianti.

Il sito della Miteni è stato caratterizzato in più fasi, la prima nel 2014-2015, dopo la messa a punto delle metodiche per analizzare i composti perfluoroalchilici e gli altri composti previsti dal piano di caratterizzazione. I sondaggi eseguiti nelle aree interne non avevano posto in evidenza, per i terreni, superamenti delle CSC per le sostanze tabellate nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e ricercate in sito, mentre avevano evidenziato una presenza di sostanze perfluoroalchiliche (non normate), sebbene in concentrazioni inferiori ai limiti del parere rilasciato dall'ISS nel 2015 e limitato al solo composto PFOA.

Successivamente, a fine dicembre 2016, a seguito di ulteriori accertamenti documentali e verifiche di tipo geognostico, era stata richiesta, un'integrazione al piano di caratterizzazione che comprendeva alcune aree interne al sito e le aree sull'argine del torrente Poscola.

Tali indagini hanno portato al ritrovamento di rifiuti sull'argine dello stesso. Sono state quindi richieste ulteriori indagini all'interno del sito e, rifacendosi ad una delibera della giunta regionale del 2017, si è richiesta una densità di campionamento, che prevedeva un sondaggio ogni 10 metri.

Negli anni 2017-2018 è stato quindi richiesto alla ditta di realizzare ulteriori sondaggi/trincee. Dapprima, è stata indagata (luglio 2017), con la densità sopra indicata, una area posta a Sud dei reparti corrispondente alla zona dove in passato (anni Settanta) venivano presumibilmente interrati dei rifiuti. I sondaggi eseguiti non hanno posto in evidenza la presenza di rifiuti in quelle aree.

Ai fini di procedere con la nuova caratterizzazione, considerando la presenza di infrastrutture e le attività industriali in essere nello stabilimento, il sedime della ditta è stato suddiviso in sub aree da indagare con un differente grado di priorità, iniziando dalle zone con la presenza di impianti e dove era maggiore la contaminazione nelle acque di falda. Come densità di campionamento si è richiesto un sondaggio con maglia 10 metri x 10 metri nelle zone con gli impianti (compatibilmente con la presenza delle infrastrutture e sottoservizi) e, inizialmente, un sondaggio ogni 35 metri nelle aree adibite a parcheggio e mai interessate delle attività produttive.

Complessivamente sono stati realizzati circa 250 punti di indagine suddivisi tra sondaggi/piezometri e trincee comprensivi anche dei punti realizzati per la barriera idraulica. Da ogni punto di indagine sono stati prelevati dei campioni di cui ne sono stati analizzati circa 520. Attualmente, quindi il sito risulta essere stato indagato nelle aree non adibite agli impianti e, nell'area degli impianti, laddove non erano presenti infrastrutture e sottoservizi.

Al termine della dismissione degli impianti potrà essere effettuata una caratterizzazione più fitta, in particolare nei terreni sottostanti gli impianti medesimi (cfr. *relazione ARPAV del 7 dicembre 2020, pag.7, in doc. n.ro 737/2*).

Per riassumere i risultati analitici si è fatto riferimento a quanto trasmesso dalla società AECOM Urs Italia nel documento « *Analisi di rischio sanitario ambientale* » presentato a dicembre 2019.

Complessivamente, nei terreni insaturi superficiali e profondi, sono stati rinvenuti dei superamenti per alcuni metalli, idrocarburi, alcuni composti della famiglia dei benzotrifluoruri, esaclorobenzene, un composto clorurato, PFOA e PFOS. Per i composti appartenenti alla famiglia dei benzotrifluoruri, il PFOA e il PFOS sono stati applicati i limiti come proposti dal parere ISS n. 3994/2018, per i restanti composti sono stati applicati i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

All'interno del procedimento amministrativo è stata presentata un'analisi di rischio che, attualmente, non è ancora stata approvata in quanto sono stati richiesti ulteriori approfondimenti legati soprattutto al calcolo di parametri sito specifici necessari per definire le CSR (concentrazioni soglia di rischio) applicabili nel sito.

Dall'elaborazione del rischio sopra citata, allo stato attuale, la contaminazione riguarderebbe prevalentemente i suoli profondi (8 aree individuate tramite i poligoni di Thissen), interessando in alcuni punti anche i suoli superficiali (5 aree individuate tramite i poligoni di Thissen). Occorre precisare che la contaminazione riguarda zone di limitata estensione. I suoli superficiali risultano essere contaminati da mercurio, PFOA e PFOS; negli strati più profondi si aggiunge anche la contaminazione da BTF, esaclorobenzene e 1,1,2,2-Tetracloroetano (rilevato in una sola area). La concentrazione massima misurata in un punto di PFOA è di circa 450 mg/kg.

Le evidenze analitiche nelle acque e le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, cioè l'elevata solubilità e mobilità, hanno reso necessario calcolare dei parametri sito specifici di dettaglio. Le concentrazioni misurate nei terreni, infatti, ancorché inferiori alle CSC

come proposte dal parere ISS, potrebbero determinare alte concentrazioni nelle acque.

Le indagini finora condotte non hanno evidenziato l'ulteriore presenza di rifiuti e le aree più impattate risultano essere quelle poste sotto vecchi impianti o parti di impianto non più in utilizzo nonché alcune aree sull'argine del torrente Poscola.

Infine, il procuratore della Repubblica in Vicenza, nel corso della sua audizione in data 8 luglio 2021, ha riferito di una segnalazione del NOE di Treviso, che il suo ufficio stava verificando, concernente l'interramento di una « cisterna », il cui contenuto era sconosciuto, « attraverso l'uso di apparecchiature idonee ».

14. La situazione attuale.

Riassuntivamente, all'esito di tutta l'attività che è stata svolta, soprattutto da ARPAV, di rilevazione del livello della contaminazione, si può affermare che è in corso una lenta attenuazione dell'inquinamento, tenuto conto del fatto che si tratta di un inquinamento, soprattutto in tema di PFAS, che si è protratto dal 1966 al 2013. Adesso è cessata ogni nuova immissione, ma rimane il problema, che era già stato posto in evidenza nelle precedenti relazioni, costituito da tutta quella massa di inquinanti che sono stati storicamente interrati nel sito ove insiste la Miteni.

Questo deposito interrato viene continuamente dilavato dal movimento della falda che si alza e si abbassa sotto lo stabilimento industriale, che si trova sopra una falda molto importante.

Di conseguenza, il ciclico movimento della falda, che in modo continuativo porta al lavaggio del deposito di rifiuti, è destinato ad alimentare ancora per molto tempo l'inquinamento dell'area.

Tuttavia, il dato di rilievo è che vi è una progressiva attenuazione di questo storico inquinamento, che quindi avviene da moltissimi anni. Si sono ridotte le concentrazioni di PFOS (acido perfluorottansolfonico) e di PFOA (acido perfluorottanoico), a partire dal 2017 su tutti i territori che sono stati monitorati, ma nonostante questa riduzione viene mantenuta una criticità con alcuni valori di picco, pur se vi sono dei *trend* decrescenti un po' su tutta l'area.

Vi è inoltre ancora una residua concentrazione di GenX e di cC_6O_4 .

Le sostanze che sono oggetto di inquinamento da PFAS si trovano praticamente ovunque nell'area di interesse, perché sono disciolte all'interno dell'acqua della falda sotto gli impianti. Quindi si trovano nelle aree a valle rispetto a quelle dalle quali è partita la contaminazione, nonché su tutti i terreni superficiali, sui terreni profondi e sotto le porzioni dell'argine del bosco, a fianco della Miteni.

In sostanza, gli inquinanti si trovano assorbiti su tutti i terreni a causa dell'innalzamento e abbassamento del livello di falda e sono stati trovati anche in forma di vapore nei pori interstiziali del terreno.

Le aree con le maggiori concentrazioni di inquinanti nella falda sono quelle che si trovano sotto al reparto dei perfluorati che adesso non è più in funzione, ma che è stato un reparto fondamentale all'interno della Miteni e poi nell'area a monte dell'impianto, che trattava i benzotrifluoruri.

Questo inquinamento è grandemente esteso, a causa di questo assetto idrogeologico particolare che ha l'area e che è particolarmente

vulnerabile. Vi sono tutta una serie di collegamenti tra i canali sotterranei e la falda, che ha consentito un'estensione dell'inquinamento. In più vi sono le caratteristiche di questi composti chimici che hanno un'elevatissima mobilità nell'acqua, non sono per niente biodegradabili, possono vivere fino a novanta anni e l'inquinamento è partito dal 1966. Quindi il disastro è stato decisamente molto importante.

L'impianto industriale Miteni sorge su un punto specifico dove si ricarica la falda, quindi la situazione è effettivamente molto grave. Per quello che riferisce Arpa Veneto, le acque sotterranee sono quelle più inquinate e si arriva a circa un'area di 180 chilometri quadrati di plume inquinante.

Si tratta di un fenomeno di rilevanza europea ha efficacemente rilevato la dott.ssa Orietta Canova, nel corso della sua audizione.

15. Progetti di bonifica dei terreni (ossidazione chimica e desorbimento termico).

È stata progettata dalla ICI una palancolatura fisica sul lato orientale, che partirà da Nord e arriverà a Sud. Si tratta di lastre di acciaio che verranno infisse fino a sedici metri di profondità, ciò al fine di impedire, in primo luogo, all'acqua di versante, all'acqua del fiume Poscola (il torrente che costeggia il sito, lambisce il sito) di entrare al di sotto del sito, quindi, di evitare che acqua pulita entri sotto il sito per poi trovarla nei pozzi e doverla pompare, emungere e trattare.

In secondo luogo, la barriera è destinata ad impedire, in casi di squilibrio di livelli, la fuoriuscita di contaminanti già dissolti al di sotto dello stabilimento e permetterà di ottimizzare quelle azioni di emungimento.

Nel « *Progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee* », presentato a dicembre 2019, la società Aecom Urs Italia Spa, ha altresì proposto la realizzazione di due progetti pilota finalizzati alla bonifica della matrice contaminata rappresentata dal terreno saturo.

Per entrambe le tecnologie non sono ancora stati presentati i progetti di dettaglio relativi alle prove pilota, in quanto prima sono previste delle prove esterne in laboratorio.

Per la bonifica dei terreni sono state proposte due prove pilota in zone specifiche sorgenti: la prima è l'ossidazione chimica, che opera mediante l'inserimento nel terreno dell'ossidante chimico, che andrà a distruggere direttamente il composto prima che si propaghi.

La seconda è il desorbimento termico, quindi si andrà a scaldare una porzione di terreno, si aspireranno questi composti e si abatteranno su un ossidatore catalitico, normalmente usato queste tecnologie di bonifica. Si tratta di tecnologie di bonifica diffuse e consolidate per altri contaminanti, di cui il consulente Aecom Urs Italia Spa, Giacomo Donini, ha riferito nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020.

Dal MISO risulta in maniera chiara e certa che si tratta di due metodologie, attualmente solo allo stato strettamente sperimentale.

Invero, ha riferito a sua volta il dott. Hans Roderich Blattner, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza (*cfr. resoconto audizione 22 luglio 2020, pag. 16*), che, per quanto riguarda l'ipotesi di deossidazione (che si sostanzia di fatto nella possibilità di immettere all'interno del terreno alcune sostanze fina-

lizzate a rendere inerti i componenti inquinanti, tramite un procedimento di ossidazione in senso stretto), viene detto espressamente all'interno del MISO che verrà fatta un'attività di sperimentale, finalizzata a individuare a monte la sostanza corretta per poter deossidare.

Invero, sui PFAS non vi è una letteratura talmente avanzata da poter dare degli strumenti certi e idonei per capire quale sostanza sia in grado di deossidare o meno. Quindi, verrà fatta una prima fase sperimentale sia in laboratorio, sia *in loco* ma – va ribadito – che si tratta di una fase totalmente sperimentale, perché quel sistema ha una serie di problematiche connesse ai luoghi in cui immettere le sostanze, le modalità, la quantità e così via, nonché alla gestione anche dei vapori, perché chiaramente questo tipo di attività chimica produce una serie di effetti tipici dell'evaporazione delle sostanze che devono essere poi convogliate e rese inerti.

A questo si affiancherà un altro sistema – anche qui viene riportato come ipotesi sperimentale – che verrà messo in pratica sia in laboratorio, sia sul sito della Miteni del desorbimento termico, che potenzialmente potrebbe accompagnarsi a quella della deossidazione.

In via esemplificativa, si tratta di scaldare sostanzialmente con un metodo conduttivo – quindi con un sistema che conduce calore all'interno del terreno – le zone inquinate di tale terreno per fare sublimare o evaporare le sostanze, le quali vengono a loro volta convogliate per essere liquefatte e poi smaltite in maniera ordinaria.

Tuttavia – ha ribadito il dott. Blattner – lo stato attuale di queste prospettive per la bonifica rimane ancora sperimentale.

In realtà, se si guarda bene il progetto di bonifica presentato da Ici Italia 3 Holding srl, per la bonifica dei terreni, va detto che, comunque, non è un progetto bonifica vera e propria, ma una messa in sicurezza; sostanzialmente, il progetto sembra dare molto importanza all'analisi di rischio, che potrebbe portare ad una semplice messa in sicurezza dell'intera area, senza un'effettiva bonifica dei terreni inquinati, mediante la loro asportazione.

Si ritiene, quindi, il progetto di bonifica presentato non adeguato alla reale bonifica del sito.

16. La problematica della contaminazione del percolato e delle falde sotto le discariche venete.

Da circa 2 anni, e precisamente dal 1° gennaio 2018, l'Arpa del Veneto, su richiesta della Regione Veneto, ha iniziato il monitoraggio dei PFAS su tutte le discariche del Veneto, prelevando campioni di percolato e campioni di acque sotterranee dai piezometri di controllo delle discariche, con frequenza circa trimestrale.

I risultati del monitoraggio mettono in evidenza la forte presenza di PFAS nei percolati delle discariche e la contaminazione da PAFS nelle acque di falda ad opera del percolato che si infiltra nelle acque sotterranee sottostanti a causa della non completa tenuta dell'impermeabilizzazione del fondo della discarica.

La presenza di PFAS nei percolati delle discariche è dovuta allo smaltimento in esse di rifiuti che contengono PFAS, in particolare i fanghi di depurazione residui dal trattamento delle acque reflue industriali trattate negli impianti di depurazione veneti. I PFAS con-

tenuti nelle acque di scarico, acque derivanti dall'utilizzo delle falde venete già contaminate da PFAS, quando giungono agli impianti di depurazione non riescono ad essere eliminati per l'inefficacia degli impianti di depurazione, e così in parte vengono nuovamente scaricati nei corsi d'acqua dove recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione e in parte si concentrano nei fanghi di depurazione, i quali poi vengono smaltiti nelle discariche. A loro volta, i PFAS contenuti nei fanghi depositati in discarica si trasferiscono nel percolato che si origina dal loro dilavamento con le acque meteoriche e quindi poi passano nelle sottostanti falde per la non tenuta del fondo delle discariche.

Esiste in proposito un *report* predisposto dall'Arpa del Veneto che riporta i dati di contaminazione da PFAS sia nei percolati, sia nei piezometri delle discariche venete.

17. L'origine e la contaminazione nella regione Piemonte.

La contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche nella regione Piemonte è originata ed è una diretta conseguenza della produzione di PFAS svolta dalla società Solvay nello stabilimento di Alessandria, sito nella frazione di Spinetta Marengo.

La Solvay è produttrice ed utilizzatrice di PFAS nei suoi processi produttivi sin dagli anni Novanta.

L'inquinamento da PFAS che si diparte dallo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo si è propagato sia attraverso le acque sotterranee, sia attraverso le acque superficiali per centinaia di chilometri di distanza fuori del territorio di Alessandria.

La barriera idraulica realizzata da Solvay per contenere l'inquinamento dei PFAS, che contaminano la falda sottostante lo stabilimento, non è efficace e non riesce a bloccare il flusso di acqua sotterranea contaminata da PFAS, che quindi fluiscono attraverso la barriera e si diffondono a chilometri di distanza nei territori a valle dello stabilimento.

Gli scarichi delle acque reflue, notevolmente inquinate da PFAS, che dallo stabilimento vengono scaricati nel fiume Bormida, poi si riversano nel fiume Po, veicolando i PFAS a molti chilometri di distanza.

Il cC_6O_4 , che può provenire solo dallo stabilimento Solvay, è addirittura stato riscontrato in notevoli concentrazioni nel fiume Po a 230 chilometri di distanza da Spinetta Marengo.

Nel capitolo seguente, si dettaglierà la situazione della contaminazione da PFAS prodotta dallo stabilimento Solvay.

18. Il sito della Solvay di Spinetta Marengo, la produzione di PFAS e i sistemi di contenimento della contaminazione delle matrici ambientali.

Il gruppo Solvay è una multinazionale che opera nel settore della chimica, con sede a Bruxelles. Il gruppo è attivo in 55 Paesi con una forza lavoro di 29.000 unità.

Nel 2002, Solvay ha acquisito dalla Montedison (Ausimont) gli stabilimenti industriali di Spinetta Marengo.

Nel 2008, le indagini del NOE portano all'incriminazione dei vertici di Ausimont e di Solvay Specialty Polymers per l'avvelenamento doloso delle acque, previsto **dall'articolo 439** del Codice penale, che la corte di assise di Alessandria, con sentenza del 14 dicembre 2015, derubricava nel reato di disastro ambientale innominato colposo, con effetti permanenti, di cui **all'articolo 449 del Codice penale**.

Punto di partenza, per comprendere lo stato di inquinamento del sito di Spinetta Marengo, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 13843 del 2020, pubblicata il 7 maggio 2020 (doc. 882/2), che – nel confermare la sentenza della corte di assise di appello di Torino del 20 giugno 2018, a sua volta confermativa della sentenza della corte d'assise di Alessandria del 14 dicembre 2015 – ha ritenuto gli imputati responsabili del reato di disastro ambientale, nella loro qualità di dirigenti della Solvay Specialty Polymers Italy Spa, confermando la sentenza della corte torinese.

In conclusione, i ricorsi degli imputati contro la sentenza della corte d'appello di Torino sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione.

Pertanto, è divenuta definitiva la condanna degli imputati, nella loro qualità di gestori dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, a pene detentive, con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

È divenuta altresì definitiva la condanna degli stessi imputati, in solido con il responsabile civile Solvay Specialty Polymers Italy s.p.a., al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili: 1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da attuarsi nelle forme previste dall'articolo 311 decreto legislativo n. 152 del 2006; 2) Comune di Alessandria; 3) Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus; 4) WWF Italia Onlus; 5) C.G.I.L. Camera del Lavoro Territoriale di Alessandria; 6) Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute, società cooperativa; 7) Associazione I due Fiumi Erica – Pro Natura – Alessandria 8) singoli privati, meglio specificati nella sentenza impugnata.

Le condotte contestate sono le seguenti:

1. omessa manutenzione della rete idrica dello stabilimento;
2. omessa segnalazione alle autorità competenti della portata reale dell'inquinamento;
3. omessa adozione di qualsiasi opera rivolta ad eliminare, ridurre, confinare e contenere l'inquinamento in atto;
4. la perdurante somministrazione dell'acqua emunta dalla falda sottostante allo stabilimento alle abitazioni limitrofe e ai dipendenti.

Le indagini traevano origine dalla relazione dell'Arpa Piemonte del 20 maggio 2008, che – **con riferimento alla falda acquifera superficiale** – conteneva le seguenti conclusioni, rilevando due criticità:

lo stato qualitativo altamente compromesso delle parti centrale e settentrionale dello stabilimento per cromo esavalente, sommatoria di organoalogenati e solventi clorurati, come desumibile dall'esito delle analisi chimiche;

l'inquinamento da cromo e da solventi clorurati, localizzato nella zona esterna e a nord allo stabilimento, esteso fino alla cascina

Pederbona, nonché modesti superamenti di CSC per cromo e solventi clorurati a sud dello stabilimento.

Con riferimento alla falda profonda, l'Arpa rilevava:

a) l'inquinamento da cromo e solventi clorurati nella zona Nord dello stabilimento;

b) la falda profonda attinta all'esterno sia dai solventi clorurati (cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene), in concentrazione ancora sotto la soglia rispetto al decreto legislativo n. 152 del 2006, sia dal cromo esavalente, in concentrazione di modestissimo superamento delle soglie di legge;

c) la falda attinta nei pozzi privati della cascina Pederbona (profondi novanta metri) a Nord-Ovest del sito Solvay da cromo in concentrazioni lievissimamente superiori alla soglia di legge.

Viceversa – a dimostrazione del fatto che le sostanze inquinanti si distribuiscono non in modo uniforme nella falda – l'Arpa considerava la falda sottostante allo stabilimento e quella fluente nella zona Nord-Ovest fino al fiume Bormida fortemente inquinata dalle sostanze più rilevanti sotto il profilo del potenziale tossico e/o cancerogeno (in particolare, cromo esavalente, cloroformio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetra-cloro-etilene, 1.2. di-cloroetilene, fluoruri).

La ragione di ciò stata probabilmente nel fatto che l'Arpa individuava una delle principali cause di inquinamento dell'acquifero nell'enorme massa di residui di lavorazione contenenti cloro e altri metalli pesanti ammonticchiati per lunghissimi anni nelle discariche, site all'interno dello stabilimento (autorizzate solo per rifiuti speciali e non per rifiuti tossico-nocivi) e in numerose altre aree del sito industriale, come da accertamenti della ENSR, società di consulenza ambientale.

I contaminanti attaccavano per contatto il terreno e da questo passavano in falda attraverso la lisciviazione o la solubilizzazione dei rifiuti depositati, con picchi di sostanze inquinanti nei diversi punti della falda.

Sin dal 2001 la ENSR aveva constatato la presenza di tali due fenomeni. Nel documento di analisi dei rischi del 2006, si evidenziava che il dilavamento era fortemente influenzato dall'alto piezometrico, a sua volta determinato dalle perdite delle reti idriche industriali.

Dalle risultanze degli studi effettuati dalla Ausimont e dalla Solvay emergeva l'esistenza di collegamenti tra la falda freatica e l'acquifero profondo.

Sotto il profilo giuridico, va detto che la corte di assise di Alessandria condivideva l'impostazione del pubblico ministero circa la natura permanente del reato, avendo rilevato, da un punto di vista naturalistico, una contaminazione della matrice d'acqua costante e in progressiva estensione di area e, pertanto, confutava la tesi difensiva dell'istantaneità e della mera permanenza degli effetti.

L'organo giudicante sosteneva che, a fronte di conclamate esportazioni di inquinante in falda del sito, il mancato intervento e « *il ritardo dell'opera di bonifica, mediante menzogne e silenzi, equivalevano a produrre contaminazione e ad aggravarla* ».